



# COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

## DECRETO DEL COMMISSARIO N. 67

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTIDUE** del mese di **LUGLIO**, il Commissario sig. Guido Redolfi

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa SILVIA FARINA.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE.**

*Premesse:*

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1218 di data 16.07.2021 ha conferito, ai sensi dell'art. 54 punto 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'incarico di commissario straordinario della Comunità della Valle di Sole al Sig. Redolfi Guido fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta provinciale che dispone il rinnovo previsto dall'art. 7 del disegno di legge 2 luglio 2021, n. 110 sull'assestamento di bilancio ovvero, in caso di mancata approvazione di detto articolo, fino all'espletamento delle elezioni per il rinnovo degli organi, da indirsi con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento entro 15 giorni dalla data di approvazione del disegno di legge sull'assestamento del bilancio;

Il Commissario straordinario nominato provvederà all'amministrazione dell'ente esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo, del consiglio di comunità e della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio previste dalla legge e dallo statuto dell'ente secondo le indicazioni di cui alle premesse della sopra citata deliberazione.

Il presente provvedimento viene adottato dal Commissario straordinario nominato con la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Comunità.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Premesso che la Comunità della Valle di Sole:

- a seguito delle necessità manifestate dal territorio e dalle Amministrazioni comunali locali di valutare la fattibilità di un sistema di videosorveglianza di valle finalizzato all'ordine e sicurezza pubblica, a prevenire atti vandalici, furti ed azioni illecite e ad aumentare il livello di sicurezza della popolazione, si è fatta promotrice del perfezionamento delle procedure connesse;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 137 del 15.11.2019, integrata e rettificata con successiva n. 155 del 17.12.2019, ha approvato in linea tecnico-economica il progetto esecutivo del "*Sistema di videosorveglianza del territorio della Comunità della Valle di Sole*";
- ha già dato esecuzione agli acquisti del software e delle attrezzature per l'avvio del progetto, affidandone la fornitura alle ditte Trolese Srl di Padova con determinazione 248 di data 24/12/2019 e Aladina Radio Srl di Torino con determinazione n. 249 di data 24/12/2019;
- ha affidato i lavori di posa e realizzazione della dorsale di Valle, con determinazione n. 35 di data 12/03/2020 e n. 320 di data 23/12/2020, alla ditta specializzata North Systems di Trento.

Preso atto che la Comunità della Valle di Sole non ha competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana, che, invece, è assegnata ai sensi dell'art.61 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (art. 50 e 54 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) al Sindaco; inteso che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Precisato che:

- ✓ ai fini della tutela della sicurezza urbana, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come reso possibile dal Decreto Sicurezza 2009 (Decreto Legge, testo coordinato, 23/02/2009 n° 11). La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente;

- ✓ l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità sia nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, che nelle varie fasi del trattamento del dato sensibile, il quale dovrà limitarsi al trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- ✓ i sistemi di lettura targhe, pur se non rientranti espressamente tra gli esempi citati nel provvedimento del Garante Privacy dell'8 aprile 2010, laddove il rilevamento della targa risulti associato ad altri dati personali che possano concretamente dar luogo a un pregiudizio rilevante degli interessati, dovranno essere oggetto di una DPIA - valutazione di impatto preliminare al trattamento del dato in rispetto al principio di "accountability" (*responsabilità*) ed in ottemperanza del Provvedimento Garante n. 467 del 11.10.2018 e relativo allegato 1.

*Tutto ciò premesso,*

Evidenziato che, al fine di promuovere e perfezionare il procedimento di installazione e gestione del sistema di videosorveglianza sovracomunale, occorre definire degli accordi tra la Comunità ed i Comuni della Valle di Sole.

Considerato, pertanto, necessario disciplinare il sistema di videosorveglianza sovracomunale di cui trattasi tramite specifica convenzione da sottoscrivere tra la Comunità della Valle di Sole e tutti i Comuni della valle (Cavizzana, Caldes, Terzolas, Rabbi, Malè, Croviana, Dimaro Folgarida, Commezzadura, Mezzana, Pellizzano, Ossana, Peio e Vermiglio).

Valutato come, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, risulti opportuno, limitatamente alla gestione e visualizzazione dei dati, stipulare una convenzione tra gli uffici di Polizia Locale della Valle di Sole, con il solo fine di poter visualizzare le immagini delle telecamere presenti in valle in caso di commissioni di reati, violazioni amministrative, ricerca di veicoli e/o persone.

Sottolineato che, di comune intesa tra tutte le parti firmatarie della convenzione, il Comune di Dimaro Folgarida è nominato ente capofila, al quale competono le competenze descritte all'art. 6 della medesima.

Visto lo schema di convenzione all'uopo predisposto, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità perseguite in proposito dall'Amministrazione della Comunità della Valle di Sole.

Acquisiti sulla proposta di decreto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio Tecnico, Edilizia Abitativa e Tutela dell'Ambiente e del Territorio, sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo di Gestione rag. Arrigo Daprà, in ordine alla regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico finanziaria dell'Ente e dai riflessi diretti ed indiretti evidenziati dal presente atto.

Ritenuto necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, verificata l'urgenza di arrivare alla sottoscrizione congiunta della convenzione al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni nella medesima fissate.

Visti:

- la L.P. 16/06/2006, n. 3 e s.m.e i.;
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e s.m.;
- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2, e ss.mm.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 del 30.07.2018;

- la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs.14.03.2013 n. 33;

Richiamato il decreto del Commissario n. 9 del 11.02.2021 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021–2023 definitivo, del bilancio di previsione 2021–2023 e relativa nota integrativa e s.m..

Richiamato il decreto del Commissario n. 13 del 23.02.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e s.m..

## **DECRETA**

1. di approvare, per i motivi esposti nella parte premessuale del presente decreto, lo schema di convenzione tra la Comunità della Valle di Sole e i Comuni di Cavizzana, Caldes, Terzolas, Rabbi, Malè, Croviana, Dimaro Folgarida, Commezzadura, Mezzana, Pellizzano, Ossana, Peio e Vermiglio per l'installazione e la gestione dell'impianto di videosorveglianza sovracomunale, costituito da n. 12 articoli e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Commissario straordinario procederà alla sottoscrizione della convenzione sulla base dello schema di cui al punto 1.;
3. di demandare alla competenza del Responsabile del Servizio tecnico, edilizia abitativa, tutela dell'ambiente e del territorio, ogni atto relativo a futuri impegni finanziari derivanti dall'attuazione della convenzione, ivi compresi l'impegno e la liquidazione delle spese relative alla quota parte dei costi connessi al contratto di manutenzione che sarà stipulato direttamente dal Comune Capofila di Dimaro Folgarida, che provvederà al riparto delle spese;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line ed a dare attuazione alle forme di pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, come prescritto dalla L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", verificata l'urgenza di arrivare alla sottoscrizione congiunta della convenzione stessa, al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni nella medesima fissate;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente decreto è ammesso:
  - ricorso in opposizione al Commissario Straordinario entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Guido Redolfi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Silvia Farina

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*